

TI_GERICHTE 15.2004.147 vom 12. Oktober 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-10-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2004.147

FR: TI_GERICHTE 15.2004.147 du 12 octobre 2004

IT: TI_GERICHTE 15.2004.147 del 12 ottobre 2004

Regeste

pignoramento di reddito

Erwägungen

E. 2

Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all'uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l'escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l'imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un'abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, p. 40, n. 126). L'importo del canone va messo in relazione con il reddito dell'escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l'escusso utilizza un'abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Guidicelli/Piccirilli , op. cit., p. 41, n.130). Se il debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto 2.1.2).

E. 3

Nel caso in esame il ricorrente pretende che nel calcolo del minimo di esistenza venga considerato a titolo di locazione l'importo di fr. 2'470.70 per l'affitto mensile di una camera presso il residence _____. Orbene l'importo richiesto dal ricorrente è manifestamente sproporzionato alle sue esigenze ed al suo reddito di fr. 4'622.--. Inoltre il ricorrente può far capo, in tempi rapidi, ad un alloggio più economico, non essendo soggetto ai normali termini di disdetta previsti dal contratto di locazione. L'importo di fr. 1'000.-- riconosciuto dall'CO1 permette sicuramente all'escusso di reperire un alloggio confacente alle sue condizioni personali (egli vive da solo) ed economiche, senza la necessità di ricorrere all'affitto di una camera d'albergo. Le spese di trasloco e di costituzione della garanzia per il futuro alloggio, potranno, se del caso, essere oggetto di un riesame del pignoramento ai sensi dell'art. 93 cpv. 3 LEF.

E. 4

Il ricorrente chiede che nel calcolo del minimo di esistenza venga inserito l'importo relativo al premio della cassa malati. Ritenuto che nel calcolo del minimo vitale possono essere conteggiati solo gli importi effettivamente pagati dall'escusso (cfr. DTF 121 III 22 seg.) e che dagli atti risulta che il debitore non paga il premio della cassa malati _____ dal

gennaio 2000, non può essere riconosciuto alcun importo a tale titolo.

E. 5

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento delle persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di esistenza solo se vi è un obbligo legale in tale senso e il debitore paga effettivamente tale importo (DTF 121 III 20; 120 III 16). Nel caso di specie dagli atti si evince che il ricorrente deve corrispondere alla ex moglie a titolo di alimenti l'importo di fr. 2'400.-- mensili a partire da gennaio 2004 (cfr. sentenza 23 giugno 2003 del Pretore di _____ prodotta quale doc. D). Tale importo viene versato direttamente dalla PI1 al legale dell'ex moglie (cfr. doc. F). Si giustifica pertanto il riconoscimento dell'importo di fr. 2'400.-- a titolo di alimenti, in quanto sono adempiuti i presupposti dell'obbligo legale e dell'effettivo versamento del contributo alimentare.

E. 6

Sulla base delle considerazioni testé esposte il minimo di esistenza a carico di RI1 risulta essere il seguente: Introito fr. 4'622.-- Minimo di esistenza minimo

base

fr. 1'100.-- locazione

fr. 1'000.--

alimenti

fr. 2'400.--

Totale

fr. 4'500.-- Il ricorso di RI1 va pertanto

parzialmente accolto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17 e 93 LEF, 61 e 62 OTLEF pronuncia: 1. Il ricorso 31 agosto 2004 di RI1, , è parzialmente accolto. 1.1. Di conseguenza il minimo di esistenza di RI1, , è determinato in fr. 4'500.-- in luogo di fr. 2'100.--. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: -avv. RA1, - PI1 - PI1, PI4, ; - RA3, ; - PI6, Comunicazione all'CO1 Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il

presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.